



## " WORKING AUSTRALIAN SHEPHERD ITALIAN CLUB "

### Statuto del Gruppo

#### *Capitolo 1° - Costituzione e Sede*

##### Art.1. Costituzione e Sede

È costituito il club denominato " WORKING AUSTRALIAN SHEPHERD ITALIAN CLUB ", con sede legale e sociale presso il domicilio del Presidente in carica. Ogni volta che verrà eletto un nuovo Presidente, le suddette sedi si trasferiranno automaticamente al domicilio del Presidente neo-eletto.

Questo è un club ufficiale affiliato ad ASCA ( Australian Shepherd Club of America ) e non sarà affiliato con altri club o registri di razza diversi da ASCA.

##### Art. 1 bis. Il club e ASCA

Nel presente Statuto la dicitura Club ci si riferisce al WASIC mentre la dicitura ASCA è riferita al Australian Shepherd Club of America.

Il club non chiederà affiliazioni, autorizzazioni omologazioni o sponsorizzazioni per eventi con altri registri di razza se non quelli con cui ASCA abbia un accordo.

Ogni club che ospiti un ASCA National Specialty non può invitare o formalizzare contratti con altri club o registri di razza esclusi quelli con cui ASCA è in accordo per organizzare eventi all'interno delle National o come preshow o come trial.

L' ASCA Business Office respingerà l'autorizzazione/omologazione di ogni show o trial di un club affiliato tenuto con USASA ( United States Australian Shepherd Association ) National Specialty a meno che l'evento sia approvato dal voto dei membri del club affiliato quando almeno il 50 % dei soci si sia espresso in voto e la mozione sia stata approvata con una maggioranza dei 2/3 dei votanti.

### Art. 1 ter. Marchi

Il marchio ASCA® o simili come il nome, altri marchi commerciali o di servizio di ASCA non possono essere utilizzati dal Club o dai suoi membri senza preventiva autorizzazione di ASCA.

### Art.2. Carattere

Il club agisce senza perseguire fini di lucro, si amministra e determina i programmi nella più assoluta indipendenza dai Partiti Politici, dalla Pubblica Amministrazione, da sette Filosofiche e Confessioni Religiose e senza fini sindacali.

### Art.3. Scopi

Gli obiettivi del club sono:

- favorire e promuovere l'allevamento degli australian shepherd in purezza in modo tale da portare le loro qualità naturali al più alto grado possibile. Impegnarsi ad istruire ed assistere tutti i proprietari per migliorare la loro conoscenza sulla razza e sulla sua storia.
- tutelare e promuovere gli interessi dell'australian shepherd, incoraggiare le pratiche di allevamento etico e la competizione sportiva in show e trials.
- organizzare e condurre show, prove di obedience, tracking test, stockdog trials ed altri eventi in base alle norme ed ai regolamenti ASCA.
- incoraggiare tutti gli allevatori e proprietari a riconoscere lo standard di razza definito da ASCA come il solo standard di eccellenza con il quale l'australian shepherd deve essere giudicato

### Art.4. Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è formato:

- Dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione, la quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile; tuttavia può essere trasmessa mortis causa;
- Da altri eventuali contributi, di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche di legittima provenienza;
- Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di legittima provenienza

- Da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.
- Dalle somme accantonate durante l'esercizio dell'attività
- Da qualsiasi bene mobile o immobile pervenuto al club a titolo legittimo od acquistato per il conseguimento delle finalità di cui all'art 3

## ***Capitolo 2° - Soci***

### **Art.5. Partecipazione**

L'iscrizione è aperta a tutte le persone in regola ( good standing ) con ASCA ed il club e che sottoscrivono di aderire e rispettare i principi e gli obiettivi del club. Le persone attualmente espulse o sospese da ASCA non possono essere ammesse al club fino alla loro riammissione in ASCA.

I soci ordinari sono ammessi a far parte del Club previa domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve prevedere che il richiedente si impegna a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni, i codici etici e tutte le altre disposizioni previste sia da ASCA che dal Club.

Tutti i cittadini Italiani e stranieri che abbiano interesse alla diffusione ed a partecipare a quanto previsto dagli scopi del Club possono essere ammessi.

Tutti i soci ordinari hanno pari diritti e dignità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Ogni socio che rinnova l'iscrizione si considera abbia sottoscritto il presente Statuto, i regolamenti interni, i codici etici e tutte le altre disposizioni previste sia da ASCA che dal Club.

Sono ammessi quali soci onorari tutti coloro che, per particolari meriti morali o finanziari, hanno consentito all'associazione di progredire o incrementare l'attività programmata. Chiunque può essere ammesso in qualità di socio onorario dal Consiglio Direttivo a titolo gratuito ed a tempo indeterminato.

Il socio onorario è equiparato ad ogni effetto di legge al socio ordinario, acquisendone parità di diritti e doveri.

Il socio " in regola " ( good standing ) è considerato tale se ha accettato ed è adempiente con tutti i regolamenti di ASCA e dei suoi affiliati e si comporta in modo da promuovere gli interessi del Club e della razza.

A titolo di esempio un socio non è in regola se non ha pagato la quota annuale nei tempi o al momento della domanda di ammissione o se è sotto inchiesta disciplinare da parte di ASCA o un club affiliato.

### **Art.6. Ammissione**

Sull'Ammissione dei soci decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, dietro domanda di ammissione da presentare per iscritto dal richiedente, entro 30 giorni dalla sua presentazione. In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare tale decisione.

L'ammissione è subordinata al pagamento della quota annuale prevista che è stabilita annualmente dal consiglio direttivo in autonomia.

#### Art.7. Recesso, sospensione, espulsione

Il Socio può recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

La decadenza deve essere pronunciata in ogni caso qualora, trascorsi tre mesi dal termine previsto, l'associato sia ancora inadempiente con il pagamento della quota sociale. Chiunque non si attenga alle norme di comportamento indicate dall'Associazione sarà passibile di espulsione immediata.

La decadenza per morosità od il volontario recesso dell'associato sono deliberati all'unanimità dal Consiglio Direttivo che successivamente informerà i soci. La sospensione è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza dei 2/3. L'espulsione è votata dalla dell'assemblea dei soci, secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Per le mozioni di sospensione e di espulsione dovrà essere rispettato l'iter indicato all'art. 16.

Ogni membro sanzionato da ASCA è considerato sanzionato nella stessa maniera e misura dal Club

### ***Capitolo 3° - Organi, funzioni, competenze***

#### Art.8. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Presidente dell'Associazione ( funzionario )
- Il Vicepresidente dell'Associazione ( funzionario )
- Segretario ( funzionario )
- Tesoriere ( funzionario )
- Affiliate Representative ( funzionario )
- Consiglio Direttivo
- Show Coordinator ( funzionario )
- Il collegio dei revisori dei conti
- Il comitato dei probiviri

Tali organi sono liberamente eleggibili così come stabilito dal successivo art. 16 bis.

Tutti i funzionari ed i componenti il Consiglio Direttivo devono essere membri in regola a pieno titolo ( full member ) di ASCA per tutta la durata del loro mandato. Membri semplici ( service member ) non possono rivestire cariche di funzionario o far parte del Consiglio

Direttivo. Coloro attualmente sospesi o espulsi da ASCA non possono candidarsi, concorrere e rivestire cariche nel club fino al loro reintegro in ASCA

### Art.9. Assemblea dei soci

L'assemblea è formata da tutti gli associati e si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno per deliberare sull'attività consuntiva e preventiva. Altresì può essere convocata in via straordinaria dal presidente, sia di sua iniziativa che quando ne è fatto obbligo o su richiesta motivata dei soci in numero minimo stabilito ai successivi articoli per quei casi in cui è previsto.

Quando si riunisce in via ordinaria, per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito:

- Al programma del club
- All'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- All'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
- Alla nomina ed al rinnovo nei termini del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del comitato dei probiviri
- All'approvazione ed alle modifiche dello statuto ed eventuali regolamenti
- Ad ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo

Convocata in via straordinaria per la validità delle sue deliberazioni deve essere presente in prima convocazione la maggioranza assoluta e le decisioni devono essere votate dai 2/3 dei presenti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e le decisioni saranno votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito :

- Alle modifiche allo statuto proposte come previsto dall'art. 20
- Alla espulsione dei soci in base agli art. 7 e 16.
- alla richiesta di rinnovo e rielezione, prima dei termini naturali di scadenza, del consiglio direttivo e del presidente con le modalità previste all'art. 21.
- Alla rielezione di un nuovo consiglio per suo forzato decadimento come previsto nell'art. 10, qualora venga meno il numero minimo dei membri.
- Allo scioglimento del club come previsto dall'art. 18.

All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. L'associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta da depositare agli atti.

le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate dal Presidente tramite e-mail cumulativa a tutti gli associati

Qualunque sia il valore del contributo dato, ciascun socio che abbia raggiunto la maggiore età ha diritto di esprimere un singolo voto, ex art.2352 2° comma C.C.

Ogni associato può al massimo rappresentare due associati oltre se stesso.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

#### Art.10. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, formato almeno da 5 soci, fino ad un massimo di 9, è collettivamente e solidalmente l'unico organismo sociale preposto alla determinazione dell'indirizzo dell'associazione in conformità delle finalità della stessa. Organizza e gestisce tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità sociali, determina l'impiego dei fondi sociali, determina l'importo della quota di iscrizione all'Associazione e le modalità di versamento della stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque titolare esclusivo circa ogni determinazione sociale di natura economica o patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche al regolamento Interno dell'Associazione sottoponendole poi all'approvazione dell'assemblea dei soci convocata in via straordinaria.

il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e comprende al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e l' Affiliate Representative

Nel caso che qualcuno dei membri del consiglio, per cause contingenti o per scelta personale siano impossibilitati a proseguire nell'incarico possono decidere di rinunciare alla carica e saranno nominati per cooptazione dal consiglio stesso che sceglierà fra i primi non eletti fino alla naturale scadenza del mandato. Qualora uno dei membri dimissionari rivesta una carica di Funzionario, il consiglio nominerà i sostituti dal suo interno, fino alla naturale scadenza del mandato, dandone notizia ai soci. Nel caso che i dimissionari riducano il numero dei membri del consiglio a meno del minimo legale il consiglio decade e verranno indette nuove elezioni con le procedure stabilite al seguente art 16 bis.

Il Consiglio può altresì determinare in ogni tempo altri incarichi specifici ritenuti opportuni nominandone i responsabili tra i propri membri ovvero tra i soci ordinari.

Ogni membro del Consiglio Direttivo od ogni Funzionario che sarà assente a più della metà delle assemblee del club sarà rimosso dall'incarico per assenza manifesta.

#### Art.11. Il Presidente

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione verso terzi in giudizio, svolge funzione di pubbliche relazioni che per casi specifici possono essere delegate ad altro consigliere, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, si adopera per comporre eventuali controversie tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ed in caso di parità il suo voto determina la maggioranza.

Il Presidente può proporre il deferimento di un socio al Consiglio Direttivo per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art.7., senza obbligo di avvalersi della istruttoria del comitato dei probiviri.

#### Art.12. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea ovvero di suo legittimo impedimento temporaneo.

#### Art.13. Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della redazione e della tenuta legittima delle scritture contabili prevista dalla vigente normativa civile e fiscale e controlla, di concerto con il presidente, a dell'esecuzione delle deliberazione assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine di impiego dei fondi sociali.

Provvede anche alla spesa ed all'incasso delle somme di denaro dell'Associazione in esecuzioni delle deliberazioni del consiglio direttivo.

E' assegnatario di tutti i beni sociali e comunque strumentali allo svolgimento dell'attività sociale, rimanendo personalmente responsabile della custodia e della buona conservazione svolgendo l'attività di economo sociale.

#### Art.14. Il Segretario

Il Segretario è responsabile della tenuta dei libri sociali diversi da quelli di competenza del Tesoriere, cura personalmente la redazione dei verbali di adunanze del Consiglio Direttivo nonché delle Assemblee sociali, svolge tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione rimanendone personalmente responsabile; è assegnatario di tutti i beni sociali e comunque strumentali allo svolgimento dell'attività sociale, rimanendo personalmente responsabile della custodia e della buona conservazione svolgendo l'attività di economo sociale.

#### Art. 14 bis. L'Affiliate Representative

E' il rappresentante di collegamento con ASCA. Ha facoltà di rappresentare il club in tutti gli affari e corrispondenze con ASCA ed i suoi affiliati. Tuttavia, tutta la sua attività è subordinata alla preventiva approvazione del Presidente o del Consiglio direttivo. Egli relaziona di tutta la sua attività e corrispondenza con ASCA ad ogni assemblea dei soci e comunica tempestivamente con il Consiglio e/o il Presidente, riguardo imminenti ed

urgenti questioni che si presenteranno. E' responsabile della distribuzione e diffusione di tutti gli affari ASCA al club

#### Art 14 ter. Lo Show Coordinator

E' nominato dal Consiglio Direttivo. E' il collegamento tra il club e l' ASCA Show Office. E' responsabile e firma tutti i documenti relativi alle pratiche di autorizzazione ed omologazione degli show, trials, competizioni ed eventi programmati dal Club.

#### Art.15. Sindaci Revisori

I sindaci in numero di tre effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea ordinaria. Uno di essi viene eletto presidente. La loro funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.

#### Art. 16. Il comitato dei probiviri

E' costituito da 3 membri effettivi ed un supplente, eletti dall'assemblea fra i soci che non rivestano altre cariche. Al suo interno i tre membri nomineranno un presidente ed un suo facente veci. Il comitato dura in carica tre anni. Ha competenza riguardo alla rispondenza della attività del club in relazione ai suoi scopi come indicati nell'art. 3 del presente statuto e per quanto riguarda la condotta disciplinare dei soci in base all'art. 22. Ha come compito primario quello di dirimere le controversie all'interno del club sottoposte al proprio giudizio. I Soci che ritengano opportuno sottoporre al Collegio dei Proviviri segnalazioni relative a comportamenti di altri Soci che possano essere stati scorretti nei loro confronti o pregiudizievoli per il perseguimento delle finalità istituzionali del club, nonché per il suo buon nome, possono far pervenire al consiglio direttivo apposita domanda scritta e firmata corredata, ove possibile, di idonea documentazione. Il consiglio valutata la fondatezza o meno deciderà se inviare la richiesta al comitato dei probiviri. In questo caso il comitato ha facoltà di richiedere memorie difensive od integrazioni, nonché di ascoltare personalmente gli interessati. Completata l'istruttoria il comitato, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà riunirsi e deliberare comunicando la sua deduzione finale in forma scritta e con documentazione allegata, al consiglio direttivo. Con le deduzioni finali il comitato suggerisce i seguenti provvedimenti : sospensione fino ad un massimo di 1 anno, sulla quale decide il consiglio direttivo a maggioranza dei 2/3, od espulsione sulla quale decide l'assemblea dei soci convocata in via straordinaria con le maggioranze previste all' art. 9. Il comitato dei probiviri non ha potere autonomo di iniziativa.

#### Art 16 bis. Candidature ed Elezioni

Le candidature e le elezioni saranno programmate in modo che il nuovo Consiglio Direttivo e le cariche dei funzionari siano in carica prima che il rinnovo della affiliazione sia spedito



al Business Office ASCA il 1 gennaio. Qualsiasi cambiamento dei funzionari durante l'esercizio prima della naturale scadenza saranno comunicate al Business Office ASCA entro 30 giorni dalla variazione.

Entro e non oltre il 1 Settembre, bi-annualmente, il Presidente in carica designa una Commissione di Nomina con l'incarico di proporre e presentare una lista di candidati per l'elezione del nuovo consiglio e dei nuovi funzionari.

La Commissione di Nomina sarà composta da 3 soci in regola, uno dei quali dovrà essere membro dell'attuale Consiglio Direttivo. Il Presidente non può far parte della Commissione, e la stessa Commissione nominerà al suo interno un proprio presidente. La lista dei candidati dovrà essere presentata al Consiglio in carica entro il 10 Ottobre.

Nessun socio moroso con la quota annuale può essere candidato.

Nessun socio che non abbia acconsentito alla propria nomina può essere candidato.

Nessun membro sospeso od espulso da ASCA può essere candidato.

Entro il 31 Ottobre il presidente in carica convocherà una assemblea dei soci al fine di presentare le nuove candidature selezionate dalla Commissione di Nomina, o provvederà a pubblicizzare le candidature ai soci via posta.

Altre ulteriore candidature saranno sollecitate dai soci durante l'assemblea o per posta da questo momento. I candidati supplementari dovranno acconsentire alla propria nomina entro il 10 Novembre per avere diritto alla candidatura.

Le elezioni si svolgeranno nei mesi di Novembre/Dicembre e dovranno essere eseguite per posta. Le schede per la votazione saranno inviate a tutti i soci entro il 15 Novembre e le votazioni si chiuderanno il 15 Dicembre. L'elezione è valida con voto a maggioranza dei voti ricevuti alla chiusura delle votazioni ( con l'unica eccezione di quanto previsto dalla Sezione 2 – art 6 del presente Statuto ). I candidati eletti assumo l'incarico entro e non oltre il 30 Dicembre. I candidati non sono ammessi ad esprimere il proprio voto.

L'ordine del giorno della assemblea può comprendere anche altre questioni che il Consiglio intende sottoporre ai soci.

Le candidature e le elezioni non possono essere effettuate in forma diversa da quella prevista nel presente Statuto.

#### Art.17. Compensi

Nessuna carica è retribuita.

Il Consiglio Direttivo, può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere particolari attività in nome e per conto dell'Associazione, previa consegna di documentazione.

#### Art. 18 . Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Di tale esercizio è responsabile il Consiglio solidalmente fino all'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea.

### ***Capitolo 4°. Norme di chiusura e modifiche allo Statuto***

#### Art.19. Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per l'impossibilità di perseguire i fini che si è proposta. Lo scioglimento potrà essere proposto:

- dal Consiglio Direttivo all'unanimità che sottoporrà la proposta al voto dell'assemblea dei soci convocata in via straordinaria
- dai 3/5 dei soci che motiveranno la proposta in forma scritta al Presidente il quale, informato il Consiglio, convocherà l'assemblea straordinaria dei soci come previsto dall'art. 9

Al momento della dissoluzione del club il patrimonio residuo, dopo il saldo di eventuali obbligazioni pendenti, deve essere devoluto ad una organizzazione benevola no-profit a tutela degli animali ( come ad esempio, ma non solo, Aussies Rescue & Placement od al Club ospitante il successivo National Specialty ). Dichiarazione scritta di scioglimento deve essere inviata ad ASCA prima della data effettiva.

#### Art.20. Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente statuto, possono essere proposte solo durante l'Assemblea degli associati, convocata in via straordinaria, dai membri del consiglio direttivo e/o da un numero di soci pari ad un quarto degli iscritti. Le modifiche devono essere approvate con maggioranza pari ai due terzi dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

Le proposte di modifica od emendamenti a questo Statuto, devono essere approvate da ASCA prima che la votazione finale sulle modifiche sia iniziata. Tali modifiche devono essere presentate al Consiglio ASCA con la precedente formulazione seguita dalla nuova.

#### Art.21 sostituzione e rielezione anticipata del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo può essere messo in discussione e ne può essere richiesta la rimozione ed immediata rielezione su proposta presentata al Presidente, dai 2/3 degli associati, qualora ravvisino irregolarità nella gestione e nel perseguimento degli scopi istituzionali. La richiesta deve essere presentata in forma scritta e firmata da tutti i soci richiedenti ed il Presidente, dopo aver dato notizia al consiglio, ha obbligo di convocare l'assemblea straordinaria dei soci entro 30 giorni dal ricevimento.

Con la rimozione anticipata del Consiglio decadono tutte le cariche.

#### Art.22. Disciplinare, Regolamenti e Controversie

Le controversie tra soci, tra i soci ed il Club, o che coinvolgono persone non associate relativamente alle attività del Club o ad un evento omologato, sono amministrate e decise secondo il Regolamento delle Controversie di ASCA ( Dispute & Rules ). Tutte le regole previste o le sanzioni emesse dal Club devono essere conformi con tali norme.

I membri del Club e i non associati partecipanti alle attività del Club dovranno impegnarsi a rispettare tutte le norme e le procedure adottate da ASCA e dal Club con il presente Statuto.

I moduli per le domande di adesione al Club e per partecipare alle attività del Club devono riportare quanto sopra.

Tali regole e procedure comprendono, ma non solo, il presente Statuto, lo Statuto ASCA, il regolamento delle controversie ASCA ed i regolamenti per le competizioni ASCA di conformazione, obedience e stockdog.

Ogni socio è tenuto al rispetto delle regole e consuetudini deontologiche che regolano l'associazionismo, l'imparzialità e la correttezza sportiva.

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del C.C.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data

I soci fondatori